



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 398 del 21/10/2024

Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione recante “Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)” Delibera di Giunta regionale n. 542 del 14 ottobre 2024

Firmato da:

Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante *“Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*, le parole *“, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale,”* sono soppresse e le parole *“, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi”* sono sostituite dalle seguenti: *“e al finanziamento dei”*.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. All’articolo 2 della legge n. 86 del 2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo le parole *“della Costituzione,”*, sono aggiunte le seguenti: *“motivato sulla base di specifiche esigenze connesse con le peculiarità del territorio di riferimento,”*;
- 2) il terzo periodo è soppresso;
- 3) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: *“Prima dell’avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato trasmette altresì l’atto di iniziativa alle singole regioni e province autonome diverse da quella richiedente, che possono presentare osservazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento dello stesso”*

b) al comma 2:

- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“L’atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere funzioni relative a una o più materie di quelle indicate dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*;
- 2) al secondo periodo, dopo le parole *“il Presidente del Consiglio dei ministri,”* sono aggiunte le seguenti: *“tenuto conto delle specifiche esigenze del territorio della Regione richiedente e delle eventuali osservazioni presentate dalle altre regioni e province”*

autonome ai sensi del comma 1,” e le parole “materie o ambiti di materie individuati” sono sostituite dalle seguenti: “funzioni individuate”;

3) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “È in ogni caso fatto divieto di prevedere la possibilità di stipulare contratti integrativi regionali per il personale della sanità pubblica e della scuola pubblica”;

c) al comma 8, le parole “per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” sono sostituite dalle seguenti: “per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, a maggioranza assoluta dei componenti, della legge per la definitiva attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni richiedenti sulla base delle intese di cui al presente articolo, il cui oggetto può comunque essere limitato dal Parlamento nell’esercizio delle proprie prerogative”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. All’articolo 3 della legge n. 86 del 2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi – previa ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e regionale nonché dell’attuale livello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate nelle varie aree del territorio nazionale – sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in ambito sanitario, i livelli essenziali e uniformi di assistenza devono essere finanziati assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima quota pro capite di finanziamento indistinto del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato; una quota del finanziamento indistinto non superiore allo 0,25 per cento è destinata a coprire situazioni particolari che incidono sul fabbisogno sanitario;

b) sempre in ambito sanitario, i livelli essenziali e uniformi di assistenza devono essere garantiti assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima dotazione di personale occupato nei Servizi sanitari regionali in rapporto alla popolazione residente;

- c) *per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni non possono essere utilizzati criteri che differenzino i territori sulla base di parametri legati al costo della vita o, comunque, alle specifiche condizioni economiche e sociali*;
- b) al comma 2, primo periodo, le parole “*acquisizione del parere della*” sono sostituite dalle seguenti: “*intesa in sede di*”;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 9 è abrogato.

Art. 4

(Inserimento nella legge 26 giugno 2024, n. 86 dell'articolo 3-bis)

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 86 del 2024, è aggiunto il seguente:

“Art. 3-bis (Delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti, l'efficacia dell'azione amministrativa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso il decentramento delle competenze in attuazione degli articoli 5 e 117, terzo comma, della Costituzione).

1. Al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti, l'efficacia dell'azione amministrativa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso il decentramento delle competenze in attuazione degli articoli 5 e 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi o atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi, criteri direttivi e obiettivi:

- a) attribuire alla Regione interessata, per tutte le opere ricadenti esclusivamente nel proprio territorio, la competenza in materia di verifica di assoggettabilità a VIA e di eventuale VIA;*
- b) ricondurre alle Regioni la competenza in materia di VIA per progetti eolici anche di capacità superiore a 30 MW e per impianti fotovoltaici anche di potenza superiore a 10MW;*
- c) prevedere che i piani paesaggistici vengano predisposti e approvati dalle Regioni in conformità al procedimento previsto dalla normativa regionale e che la proposta di piano, prima dell'adozione, sia sottoposta al parere del Ministero esclusivamente con riferimento alle previsioni riguardanti beni paesaggistici e che il Ministero stesso debba esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intenda favorevolmente reso;*
- d) in materia di trasformazione urbanistica ed edilizia, attribuire alla competenza regionale e alla conforme pianificazione urbanistica locale la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree non assoggettate a vincolo;*

- e) *concentrare in capo alle Regioni la competenza nei procedimenti in materia di dragaggi dei fondali nei porti anche di rilevanza strategica nazionale e di tutte le opere infrastrutturali a mare (banchine, opere di difesa, dighe foranee);*
- f) *ricondere alla competenza regionale le determinazioni in materia di attività produttive e ZES;*
- g) *introdurre nei procedimenti di competenza statale relativi a beni sottoposti a tutela paesaggistica i meccanismi del silenzio-assenso e del silenzio devolutivo, nell'ottica dell'accelerazione e dell'efficienza".*

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. All'articolo 4 della legge n. 86 del 2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole *“concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3,”* e *“medesimi”* sono soppresse e le parole *“, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio”* sono sostituite dalle seguenti: *“e dopo il loro finanziamento”*;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, le parole *“L'intesa di cui all'articolo 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“La legge di cui all'articolo 2, comma 8,”* e le parole *“attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale”* sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 86 del 2024 è sostituito dal seguente: *“1. Al fine di garantire l'esercizio delle eventuali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni richiedenti, è istituito un apposito Fondo per l'autonomia differenziata, la cui dotazione e relativa copertura finanziaria sono determinate con successiva legge dello Stato. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, le quali dovranno*

prevedere strumenti di perequazione che consentano a tutte le Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro eventualmente attribuite sulla base della legge di cui all'articolo 2, comma 8".

Art. 9

(Modifiche all'articolo 11 della legge 26 giugno 2024, n. 86)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 86 del 2024 è abrogato.